

REGOLAMENTO
per la disciplina delle attività di
ACCONCIATORE, ESTETISTA,
CENTRO ABBRONZATURA,
TATUAGGIO, PIERCING

- L. 14/02/1963, n. 161; L. 23/12/1970, n. 1142 s.m.i.; L. 17/08/2005, n. 174; L. 02/04/2007, n. 40;
- L. 04/01/1990, n. 1; D.D.G. Sanità Regione Lombardia 13/03/2003, n. 4259; D.D.G. Sanità Regione Lombardia 27/04/2004, n. 6932

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, ai sensi:

- della Legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata dalla Legge 29.10.1984 n. 735 nonché dalla L.R. 15.9.1989 n. 48;
- della Legge 17.8.2005 n. 174;
- del D.L. 31.01.2007, n. 7 convertito in Legge il 02.04.2007, n. 40;
- della Legge 4.1.1990 n. 1;
- del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 – serie ordinaria – del 24.03.2003 “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste”;
- del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932, pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 – serie ordinaria – del 10.05.2004 “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;

è la disciplina delle seguenti attività di:

- a) **ACCONCIATORE:** l’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare e prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- b) **ESTETISTA:** l’attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 1/90 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 713/1986. L’uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge Regionale 713 dell’11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge Regionale 48/89 e dalla Legge 1/90. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Nell’ambito dell’attività di estetista può essere svolta anche attività che comporti l’utilizzo di lampade abbronzanti UVA e attività di onicotecnica.
- c) **CENTRO ABBRONZATURA:** l’attività ha esclusivamente ad oggetto l’utilizzo di lampade abbronzanti UVA;
- e) **TATUAGGIO:** l’attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni, purché eseguita nel completo rispetto di quanto disposto dai Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;
- f) **PIERCING:** l’attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura, purché eseguita nel completo rispetto di quanto disposto dai Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;

2. Non sono soggette alla presente disciplina:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettromedicali.

Art. 2

Attività svolte nel domicilio

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione. I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono essere uniformati ai requisiti previsti all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. Le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o capitali, che intendono esercitare l'attività di acconciatore, estetica, centro abbronzatura, tatuaggio, piercing, devono presentare al Comune e, per conoscenza, alla Camera di Commercio, Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 e secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inizio attività si riferisce all'intestatario (titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società) e ai locali in essa indicati.
3. Nel caso in cui le attività di cui all'art.1 del presente regolamento vengano svolte in palestre, club, circoli privati, ospedali, ricoveri per anziani, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, tatuaggio, piercing in forma ambulante, salvo che le attività di acconciatore e/o estetista siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già regolarizzate per operare in sede fissa e vengano svolte in luogo idoneo ed avente i requisiti igienico sanitari previsti.
6. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, tatuaggio o piercing che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, tatuaggio, piercing possono essere esercitate anche nella stessa sede in forma congiunta. È in ogni caso necessario il

possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le attività possono essere svolte anche in forma di imprese diverse esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

8. I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932.

Art. 4

Commissione Consultiva Comunale

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, è costituita la Commissione Consultiva Comunale così composta:
 - Sindaco o suo Delegato che la presiede;
 - tre rappresentanti della categoria artigianale maggiormente rappresentative di cui almeno uno appartenente alla categoria degli estetisti;
 - tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - un rappresentante del competente servizio sanitario dell'ASL;
 - un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale;
 - Comandante della Polizia Locale o suo delegato.
2. La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dalla Giunta Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata. La commissione continua comunque ad espletare le proprie funzioni sino all'avvenuta nomina di nuova Commissione.
3. Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.
4. La Commissione è convocata d'ordine del Presidente, mediante avviso scritto da trasmettersi ai componenti almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno, dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi. Nei casi di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi e senza il rispetto del termine sopra indicato.
5. I componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
6. Funge da segretario il Responsabile del Servizio Commercio – Polizia Amministrativa o suo delegato.
7. La Commissione Comunale esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, in merito a:
 - modifica, integrazione o revisione del regolamento comunale;
 - modifiche e/o integrazioni della disciplina degli orari delle attività.
8. In prima convocazione le riunioni sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
9. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. La partecipazione dei membri alle sedute della Commissione consultiva comunale di cui al presente articolo, non è soggetta ad alcun compenso da parte del Comune.

Art. 5
Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività di acconciatore dovrà essere dimostrato il possesso da parte dell'impresa, al momento della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, del seguente requisito:
 - abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della Legge 17.08.2005 n. 174 di un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
2. Per l'esercizio dell'attività di estetista, centro abbronzatura, l'impresa dovrà essere in possesso del seguente requisito:
 - qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.1989 e, degli artt. 3, 6 e 8 della legge 4.1.1990, n. 1 da parte del titolare dell'impresa individuale artigiana o della maggioranza dei soci lavoratori in caso di impresa artigiana gestita in forma societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/1985 o del direttore dell'azienda nominato da impresa diversa da quella prevista dall'art. 3 della L. 443/1985;
3. Per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing l'interessato dovrà essere in possesso del seguente requisito:
 - specifico attestato relativo al superamento di un corso regionale regolarmente riconosciuto come da "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Sanità (8/98). In mancanza dello stesso e fino a che il suddetto corso non sarà istituito dalla Regione Lombardia, l'interessato dovrà presentare autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito così come indicato dal Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932.

Art. 6
Requisiti igienico-sanitari

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art 1, i locali sede dell'attività dovranno possedere, al momento della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, i requisiti igienico-sanitari, ivi compresa la superficie minima, i requisiti delle attrezzature delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività.
2. I requisiti igienico-sanitari dei locali, ivi compresa la superficie minima, i requisiti delle attrezzature delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate sono stabiliti dal vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo è demandato alla competente Autorità Sanitaria Locale, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7
Dichiarazione di Inizio Attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatore, estetica, centro abbronzatura, tatuaggio e piercing è vincolato alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa al Comune.
2. La Dichiarazione di inizio attività, oltre ad essere corredata di tutti gli allegati di cui all'art. 8 del presente Regolamento, deve specificare:
 - a) le generalità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale;
 - b) recapito telefonico;
 - c) la ragione sociale, la sede legale dell'impresa, il codice fiscale/P.IVA e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto), indicando il numero REA;
 - d) precisa ubicazione dei locali di esercizio;
 - e) possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 del presente regolamento e dalle Leggi e Regolamenti nazionali e regionali in particolare per:
 - 1) attività di acconciatore:

per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/2005:

 - i) nel caso di impresa individuale artigiana, il requisito professionale deve essere posseduto dal titolare dell'impresa;
 - ii) nel caso di società artigiana, si sensi della L. 8.8.1985 n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso dell'abilitazione professionale;
 - iii) nel caso di imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge 443/85 la Dichiarazione dovrà contenere la comunicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda che dovrà essere in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5 del presente Regolamento e che potrà essere un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa;
 - 2) attività di estetica, centro abbronzatura:
 - i) nel caso di impresa individuale artigiana (L. 8.8.1985, n. 443) che eserciti l'attività di estetista, centro abbronzatura, la qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell'impresa;
 - ii) nel caso di società artigiana si sensi della L. 8.8.1985 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso dell'abilitazione professionale;
 - iii) nel caso di imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge 443/85, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda che potrà essere un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa;
 - 3) attività di tatuaggio o piercing:

l'interessato dovrà essere in possesso di specifico attestato relativo al superamento di un corso regionale regolarmente riconosciuto come da "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Sanità (8/98). In mancanza dello stesso e fino a che il suddetto corso non sarà istituito dalla Regione Lombardia, l'interessato dovrà presentare autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme

- igienico sanitarie che l'attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito così come indicato dal Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932;
- j) il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - k) il rispetto delle norme urbanistiche, di agibilità e di destinazione d'uso dei locali;
 - l) autocertificazione antimafia del titolare e del responsabile tecnico.

Art. 8

Documenti da allegare alla Dichiarazione di Inizio Attività

1. Alla Dichiarazione di Inizio Attività dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia documento d'identità o permesso di soggiorno in caso di stranieri extracomunitari;
 - b) planimetria in scala 1:100 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
 - c) copia del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (se già iscritto) con dicitura antimafia (in caso di società);
 - d) certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso o autocertificazione del possesso degli stessi;
 - e) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dall'A.S.L. o, in caso di subingresso, comunicazione di subingresso presentata all'ASL;
 - f) certificato di qualificazione professionale di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - g) elenco delle attrezzature utilizzate per l'attività ai sensi della Legge 1/1990 (solo per attività di estetica).
2. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività, l'interessato è tenuto a produrre al Comune la certificazione di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o l'iscrizione al Registro Imprese (per le imprese non artigiane) presso la C.C.I.A.A.

Art. 9

Interruzione dei termini e regolarizzazione della Dichiarazione di Inizio Attività

1. Il responsabile del procedimento, qualora verifichi che la dichiarazione non è completa di tutti i dati e/o i documenti necessari all'istruttoria della pratica, ne dà comunicazione all'interessato invitandolo, nel contempo, a regolarizzare l'istanza entro il termine di 30 gg. dal ricevimento, pena l'archiviazione della pratica.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 30 giorni, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

Art. 10

Inizio dell'attività e accertamento dei requisiti

1. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.
2. L'Amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano alla prosecuzione dell'attività. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricevente provvede a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti ed ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Nel caso in cui l'interessato non provveda a conformare l'attività nel termine stabilito o nel caso in cui le osservazioni presentate non possano essere accolte, l'Amministrazione, come stabilito al successivo art. 13, comma 3, adotta motivati provvedimenti di inibizione dell'attività e rimozione dei suoi effetti.

Art. 11

Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio

Gli operatori di piercing e tatuaggio, ai sensi del D.D.G. 27.04.2004, n. 6932, sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti:

- a) valutazione del rischio, derivante dall'uso di attrezzature e di sostanze nocive e individuazione delle persone che possono subire un danno, predisposta da un medico, e aggiornata annualmente ai sensi della lettera b., punto 1 dell'Allegato 1 del D.D.G. 27.04.2004 n. 6932;
- b) valutazione preventiva sulla stato di salute della cute del cliente, ai sensi della lettera c., punto 1 dell'Allegato 1 del D.D.G. 27.04.2004 n. 6932;
- c) acquisizione del consenso informato dell'utente, ai sensi della lettera c., punto 8 dell'Allegato 1 del D.D.G. 27.04.2004 n. 6932;
- d) acquisizione della scheda personale, per ciascun utente, contenente: generalità, indirizzo, telefono, data dell'intervento, rapporto dettagliato sull'intervento, ai sensi della lettera c., punto 9 dell'Allegato 1 del D.D.G. 27.04.2004 n. 6932;
- e) acquisizione di autocertificazione dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che porrebbe controindicazioni con il tatuaggio o il piercing;
- f) esporre nel locale gli allegati A) e B) del D.D.G. 27.04.2004 n. 6932.

Art. 12

Informazione all'utenza

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi, sugli eventuali effetti indesiderati come pure sulle controindicazioni.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi e i piercing, deve essere acquisito per ogni cliente il consenso informato al trattamento, in particolare, in caso di minorenni, è necessario acquisire il consenso informato di colui che esercita la patria potestà. I consensi dovranno essere conservati a cura del titolare per un anno.

3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività che preveda l'attribuzione di proprietà terapeutiche, preventive o riabilitative di carattere sanitario o di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

Art. 13

Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività

1. La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 7, diventa inefficace qualora il titolare non attivi l'esercizio, mediante presentazione della comunicazione prevista all'art. 10, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno. Tale termine è prorogato in caso di comprovata necessità e previa presentazione di apposita richiesta al Comune.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di inizio attività dovrà essere ripresentata secondo le modalità previste all'art. 7.
3. L'Amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora vengano meno i presupposti di legge per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di violazioni di norme igienico-sanitarie, che costituiscono fatto grave per la salute pubblica, oppure, di violazione alle norme di cui al Codice Penale, pregiudicanti l'attività.
4. A seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, l'esercizio deve essere chiuso e l'attività svolta deve cessare.

Art. 14

Trasferimento dell'attività

1. Gli esercenti che intendano trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, potranno farlo previa presentazione di nuova dichiarazione di inizio attività, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, riferita ai nuovi locali.

Art. 15

Modifiche ai locali

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto comunicato inizialmente, dovrà essere autorizzata dal competente servizio dell'A.S.L. e successivamente comunicata al Comune.

Art. 16

Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

1. Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione dell'azienda o per altra causa, il subentrante dovrà presentare dichiarazione di inizio attività secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento.

2. La Dichiarazione di inizio attività dovrà essere corredata, oltre che degli allegati di cui all'art. 8 del presente regolamento, anche dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda.
3. In caso di decesso o di invalidità permanente del titolare, gli eredi o gli aventi diritto potranno continuare l'attività per un anno o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla Legge 443/1985 o in mancanza della qualifica professionale prevista per la specifica attività. Trascorso un anno, gli eredi o gli aventi diritto potranno continuare l'attività purché venga comprovato che l'attività viene svolta da persona munita di apposita qualifica.

Art. 17

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio;
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle operazioni in corso oltre i limiti di orario di chiusura dell'esercizio al pubblico.

Art. 18

Esposizione della Dichiarazione di Inizio Attività e delle tariffe

1. L'esercente dovrà tenere esposta ben visibile la Dichiarazione di inizio attività.
2. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 19

Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi

1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, spetta all'A.S.L. competente a norma della L.R. 26.10.1981, n. 64 e agli altri organismi di vigilanza e controllo.

Art. 20

Controlli

1. Gli Agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento potranno accedere, in ogni momento, per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolge l'attività.
2. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 3 comma 4) presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé la dichiarazione di inizio attività o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 21
Sanzioni amministrative

1. L'attività svolta senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività al Comune è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) nel caso di attività di estetista da € 516,46 a € 1032,91;
 - b) nel caso di attività di acconciatore da € 250,00 a € 5.000,00;
 - c) per tutte le altre attività da € 77,47 a € 516,46
2. Chiunque svolga l'attività senza i requisiti professionali di cui all'art. 5 del presente regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
 - d) nel caso di attività di estetista da € 516,46 a € 2.582,28;
 - e) nel caso di attività di acconciatore da € 250,00 a € 5.000,00;
 - f) per tutte le altre attività da € 77,47 a € 516,46
3. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Sono fatte salve le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia.

Art. 22
Sanzioni accessorie

1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente Regolamento, il Funzionario Responsabile dispone la sospensione dell'attività da uno a quindici giorni in funzione della gravità e delle circostanze in cui sono state perpetrate le violazioni, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art 21 del presente Regolamento.

Art. 23
Abusivismo

1. L'Amministrazione Comunale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'art. 7 del presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
2. Qualora il succitato provvedimento non venga eseguito, il funzionario responsabile dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 24
Adeguamento alla normativa

1. Il presente regolamento potrà essere modificato, con le stesse procedure seguite per l'approvazione, ogni volta che lo si ritenga necessario.
2. Ogni volta che si verificassero modifiche alla legislazione nazionale o regionale o al regolamento locale d'igiene che rendano inadeguate, in tutto o in parte, le disposizioni contenute nel presente regolamento, le modifiche si intendono automaticamente recepite

dal regolamento stesso che dovrà comunque essere modificato con la massima sollecitudine.

Art. 25
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 14.02.1963 n. 161, della Legge 23.12.1970 n. 1142; della Legge 08.08.1985 n. 443, della L.R. 15.09.1985 n. 48, della Legge 04.01.1990 n. 1, del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, Legge 17.08.2005 n. 174, del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932, dei Regolamenti Comunali, d'Igiene e di Polizia Urbana vigenti.
2. Sono abrogati:
 - a) il Regolamento Comunale per l'attività di Barbiere e Parrucchiere, approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 01.10.2001;
 - b) il Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di Estetista, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 29.03.1999 e modificato con Deliberazione C.C. n. 31 del 02.06.1999.
3. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.
4. La Commissione Comunale Parrucchieri, nominata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 07.10.2004 e la Commissione Comunale Estetisti nominata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 07.10.2004 saranno convocate congiuntamente per l'esame e l'acquisizione del parere in merito all'approvazione del presente Regolamento e per quanto previsto dal precedente art. 4, comma 7 e dovranno intendersi successivamente automaticamente decadute al momento della nomina della Commissione consultiva comunale di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

REGOLAMENTO per la disciplina dell'attività di ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Attività svolte nel domicilio	3
Art. 3 – Esercizio dell'attività	3
Art. 4 – Commissione Consultiva Comunale.....	4
Art. 5 – Requisiti professionali	5
Art. 6 – Requisiti igienico-sanitari.....	5
Art. 7 – Dichiarazione di inizio attività.....	6
Art. 8 – Documenti da allegare alla dichiarazione di inizio attività.....	7
Art. 9 – Interruzione dei termini e regolarizzazione della dichiarazione di inizio attività.....	7
Art. 10 – Inizio dell'attività e accertamento dei requisiti.....	7
Art. 11 – Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio	8
Art. 12 – Informazione all'utenza	8
Art. 13 – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività	9
Art. 14 – Trasferimento dell'attività	9
Art. 15 – Modifiche ai locali.....	9
Art. 16 – Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare.....	9
Art. 17 – Orari.....	10
Art. 18 – Esposizione della Dichiarazione di Inizio Attività e delle tariffe	10
Art. 19 – Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi	10
Art. 20 – Controlli	10
Art. 21 – Sanzioni amministrative.....	10
Art. 22 – Sanzioni accessorie	11
Art. 23 – Abusivismo.....	11
Art. 24 – Adeguamento alla normativa	11
Art. 25 – Norme transitorie e finali.....	12
Art. 26 – Entrata in vigore.....	12